Circolare Settimanale

Numero 30 - Anno 2026

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato

CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLTURA 2

PAC 2026 -INIZIATI I CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA' RAFFORZATA- 2

RICHIESTE SALDO CARBURANTE 14

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 4 settembre 2026

CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLTURA

È' in corso la richiesta del credito d'imposta carburante per le aziende agricole socie del quale riepiloghiamo di seguito le caratteristiche principali.

Contributo teorico: fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Dettagli e Requisiti Spesa ammissibile: Acquisti di benzina e gasolio effettuati tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026, al netto dell'IVA e comprovati da fatture.

Risorse e tetto massimo: Lo stanziamento totale è di 89,8 - 90 milioni di euro. Se le richieste superano questo limite, AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) applicherà un taglio lineare proporzionale.

Le domande si possono presentare dal 6 agosto al 30 settembre 2026.

Modalità: La richiesta va inoltrata ad AGEA per via telematica tramite il portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Utilizzo del credito: L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve avvenire entro il 31 dicembre 2026.

Precisiamo che stante l'incertezza della capienza delle risorse, e il tempo limitato che viene concesso per garantirne l'utilizzo è auspicabile una proroga e un ampliamento delle risorse.

PAC 2026 -INIZIATI I CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA' RAFFORZATA-

Un estratto della normativa relativa alle sole CGO 7 e CGO 8.

Sono iniziati i controlli relativi alla Condizionalità 2026. I controlli riguardano anche il rispetto dei Criteri di gestione obbligatoria (CGO), **di cui riportiamo un estratto relativo alle sole CGO 7 e CGO 8**.

Si raccomanda un'attenta lettura con il consiglio di predisporre per tempo quanto potrebbe essere richiesto dai controllori.

In cooperativa è disponibile il registro dei trattamenti la cui compilazione è richiesta dalla CGO 7 e CGO 8: si consiglia di procedere alla compilazione dopo aver letto la presente nota e con l'aiuto del vostro tecnico/commerciante che vi ha venduto i prodotti fitosanitari.

La comunicazione da parte della Regione Lombardia del giorno del controllo con PEC prevede un elenco della documentazione da predisporre. Nel dettaglio per la CGO 7 e CGO 8:

CGO 7- Impiego di prodotti fitosanitari:

- registro dei trattamenti fitosanitari della campagna oggetto di controllo (2026) con eventuale inventario;
- registro dei trattamenti fitosanitari delle due campagne precedenti (2024 e 2025);
- fatture di acquisto per i prodotti dell'anno in corso e dei due anni precedenti;
- patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati;
- delega a terzi, nel caso di affidamento a soggetto con patentino;
- elenco dei prodotti fitosanitari con relative quantità detenuti nel sito di stoccaggio (scheda giacenze);

CGO 8- Prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE)

- attestati controlli funzionali irroratrici;
- regolazione e taratura delle attrezzature: presenza nel Registro dei trattamenti, o in una scheda dedicata allegata allo stesso, delle informazioni minime riferite alla taratura: data di effettuazione;

della verifica, colture trattate, irroratrice utilizzata e volumi di irrorazione (se non già indicato all'interno del registro dei trattamenti);

- formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dei fitofarmaci degli ultimi 3 anni.

Riportiamo nella parte finale della scheda anche le check list che verranno utilizzata dai controllori.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase.

Ambito di applicazione (omissis)

Gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati dai controlli di condizionalità e dall'applicazione delle relative sanzioni amministrative. Tali soggetti sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Recepimento nazionale (omissis)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola.

Gli obblighi per l'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

a. **Corretta modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:**
   1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
   2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale.

b. **Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti** eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

USO AGRICOLO

scheda B

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

ANNO: _____

ATTENTI ALL'ETICHETTA

COLTURA: _____

SUPERFICIE in ettari_____

PROTETTA ☐

PIENO CAMPO ☐

VARIETA' RIFERIMENTO_____ _____ _____

DATA SEMINA O TRAPIANTO_____ _____ _____

DATA INIZIO FIORITURA _____ _____ _____

DATA INIZIO RACCOLTA _____ _____ _____

DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA litri o chili	SUPERFICIE TRATTATA ettari	AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO	NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (1)	NOTE

(1) Se compilata dal "terzista", questi apporrà timbro e firma.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.
Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

c. Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:
   - in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
   - in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura rilasciata dal contoterzista, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
   - delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

Si evidenzia che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un obbligo diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di tale obbligo, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5. Ciò nonostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO.
Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.
All'interno Dgr sono riportati i DPI che ogni utilizzatore professionale dovrebbe indossare per poter maneggiare in totale sicurezza questi prodotti. I DPI dopo essere stati correttamente indossati, dovranno essere lavati, riposti in armadietti specifici e su alcuni dovrà essere effettuata periodica manutenzione (es. sostituzione periodica dei filtri delle mascherine).

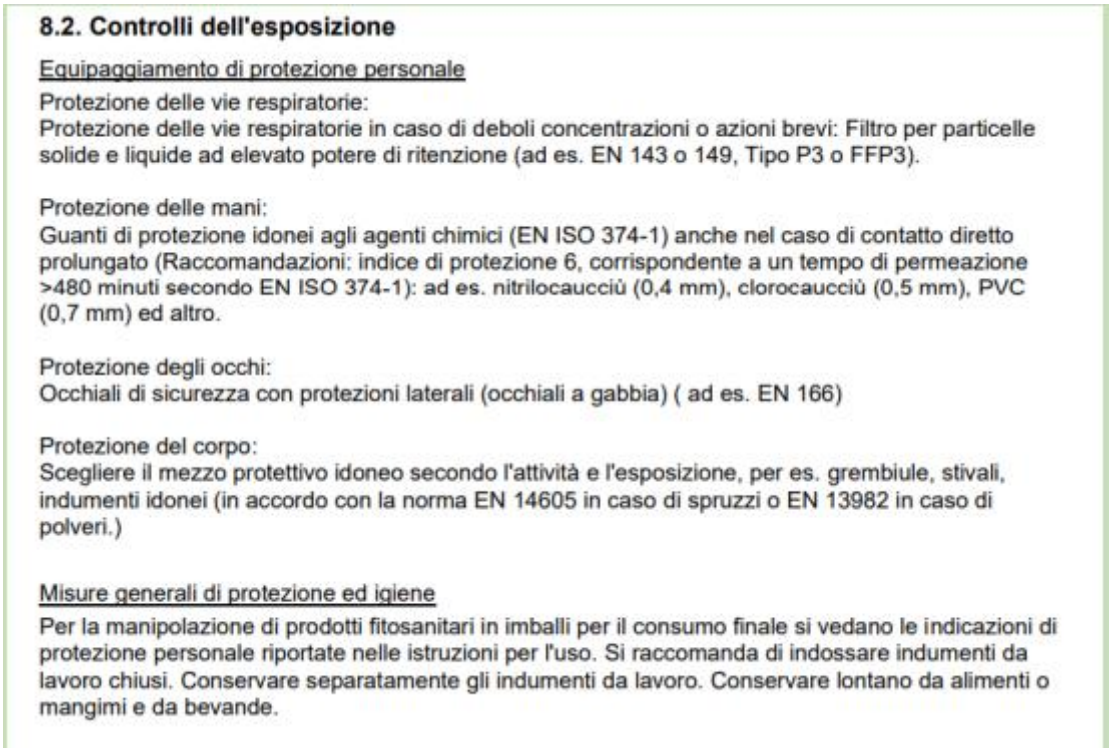

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per particelle solide e liquide ad elevato potere di ritenzione (ad es. EN 143 o 149, Tipo P3 o FFP3).

Protezione delle mani:
Guanti di protezione idonei agli agenti chimici (EN ISO 374-1) anche nel caso di contatto diretto prolungato (Raccomandazioni: indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione >480 minuti secondo EN ISO 374-1): ad es. nitrilocaucciù (0,4 mm), clorocaucciù (0,5 mm), PVC (0,7 mm) ed altro.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Per la manipolazione di prodotti fitosanitari in imballi per il consumo finale si vedano le indicazioni di protezione personale riportate nelle istruzioni per l'uso. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

CGO 8- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5 paragrafo 2 e articolo 8 paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13 paragrafi 1 e 3 sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Ambito di applicazione (omissis)

Gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2116, sono esentati dai controlli di condizionalità e dall'applicazione delle relative sanzioni amministrative. Tali soggetti sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Recepimento nazionale (omissis)

Recepimento regionale (omissis)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola.

Gli obblighi dell'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

a) **Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino)** in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2012).

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.

b) **Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i**

centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5- Esecuzione del controllo funzionale periodico

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al DM n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del DM 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici, individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Regione del Veneto – Nome e codice Centro Prova

Rapporto di Prova – Controllo funzionale irroratrici per colture arboree
D.M. 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)

ATTESTATO DI FUNZIONALITA' DELLA MACCHINA IRRORATRICE

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti: a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro; c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; d) la pulizia dei filtri e degli ugelli; e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti). Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) **Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi**, riportate nell'allegato VI al DM del 22 gennaio 2014.

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano

collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
   - un locale appositamente costituito;
   - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
   - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
   - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

Corretto posizionamento dei PF all'interno di un armadio a norma.

7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e un'adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti;
- effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice come previsto dalla norma. Se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda occorre assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Inoltre, occorre evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- conservarli temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- smaltirli secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Con riferimento allo "Stoccaggio dei prodotti fitosanitari", si evidenzia che la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un obbligo previsto anche dal CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale obbligo viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

Gestione dei rifiuti dei PF

Al termine del loro utilizzo i contenitori dei PF dovranno essere bonificati (risciacquati secondo una precisa procedura) e stoccati in modo idoneo sino al loro smaltimento presso i centri di raccolta specializzati.

Trattandosi di rifiuti speciali non possono essere smaltiti nei comuni bidoni. Su tutti i contenitori/sacconi porre etichette o contrassegni che ne indichino chiaramente il contenuto.

Il conferimento dei rifiuti va fatto a Ditte autorizzate per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi.

Limitazioni dell'uso di alcuni prodotti fitosanitari

1. Per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un

monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti.

2. Glyphosate – AMPA: Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale (al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all' agricoltura conservativa)
3. Metolachlor S-Metolachlor: Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato.

	CONDIZIONALITA' 23-27 CGO 7: REG. CE 1107/2009 IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari			
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	SI	NO	
In caso negativo (*):			
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	SI	NO	
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	SI	NO	
1 - Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai 2 anni precedenti l'anno di controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, delle relative fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e delle schede trattamento contoterzisti (nel caso in cui il contoterzista non abbia controfirmato il registro)	SI	NO	NN
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento (1) NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).			

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali		
Beneficiario che si avvale di contoterzista	SI	NO
Beneficiario che si avvale di persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	SI	NO
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	SI	NO

Verifica degli impegni			
1- Presenza del registro dei trattamenti per l'anno di controllo	SI	NO	NN
2- Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista	SI	NO	NN
3- Registro dei trattamenti per l'anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) (1)	SI	NO	NN
Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l'azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari (1)	SI	NO	NN

4- Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata	SI	NO	NN
5 - Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta (2)	SI	NO	NN
5- Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta	SI	NO	NN
5- Rispetto dei tempi di carenza sulle colture (3)	SI	NO	NN
6- Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma	SI	NO	NN
7- Presenza delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari	SI	NO	NN

NORMA RISPETTATA	SI	NO

Effetti extra aziendali				
Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali.	SI	NO	NV	NN
Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.	SI	NO	NV	NN

NOTE:

(1) La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 5. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.

(2) Riportare nelle "Note", in modo sintetico, la tipologia di infrazione rilevata.

(3) L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO5.

CONDIZIONALITA' 23-27

CGO 8: DIRETTIVA 2009/128/CE UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari		
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	**SI**	**NO**
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	**SI**	**NO**
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	**SI**	**NO**
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento (1) NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).		

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali		
Beneficiario che si avvale di contoterzista	**SI**	**NO**

Beneficiario che si avvale di persone terze	**SI**	**NO**
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	**SI**	**NO**
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	**SI**	**NO**
Attrezzatura ad uso professionale da sottoporre a controllo	**SI**	**NO**

Utilizzatore	***Beneficiario***	***Contoterzista***	***Persone terze***
Nominativo			
Estremi del patentino certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni				
1.1 - Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
1.2 – presenza di delega nel caso in cui il beneficiario si avvale di contoterzista o persona terza (dotati delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
2 - Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
3 - Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali come previsto dal PAN	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
- Scheda registrazione regolazione e taratura presente e/o riportata su registro trattamenti, aggiornata e completa delle informazioni previste (data e volumi per coltura)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
- Documentazione relativa a taratura strumentale effettuate presso Centri Prova	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
Rispetto delle disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi				
4.1.1. Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma (6)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.1.2. - Presenza di sito di stoccaggio con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti e posti su pavimento impermeabilizzato in assenza di dispersioni	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.1.3. - Presenza di sito di stoccaggio con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti e posti su pavimento impermeabilizzato con evidenza di dispersioni sul suolo o sottosuolo	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.1.4. – Assenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoi di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.2.1. – presenza di un locale appositamente costituito o di un'area specifica all'interno di un magazzino, delimitata con pareti o rete metallica, o presenza di appositi armadi (se quantitativi ridotti)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**

4.2.2. – Assenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio per i prodotti fitosanitari di alimenti o mangimi	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.3.1. – il deposito consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.3.2. – il deposito consente di disporre di sistemi di contenimento per evitare che sversamenti accidentali possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.4.1. – il deposito è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.5.1. – il deposito o l'armadio garantiscono sufficiente ricambio dell'aria e le aperture sono protette da apposite griglie per impedire l'ingresso di animali	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.6.1. – il deposito è asciutto e riparato, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare confezioni o prodotti. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.7.1. – i prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.8.1. – il deposito è fornito di adeguati strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.9.1 – l'accesso al deposito è consentito esclusivamente agli utilizzatori professionali	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.10.1. – la porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e l'accesso non è possibile da altre aperture (es. finestre)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.11.1. – sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.12.1. – sulle pareti in prossimità dell'entrata sono visibili i numeri di emergenza	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
4.13.1 – il deposito è dotato di materiale idoneo per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.1.1 - In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice, sono utilizzati idonei dispositivi ad evitare la contaminazione della fonte idrica (valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio acqua)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.1.2 - Macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.2.1 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari: integrità degli imballaggi e delle etichette sulle confezioni	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.2.2 - Presenza e disponibilità dei DPI per le operazioni effettuate	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.2.3 - Confezioni contenenti rimanenze opportunamente posizionate al fine di evitare perdite accidentali (es. chiusure rivolte verso l'alto, superfici in piano e stabili)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.2.4. - Presenza di contenitori idonei e ben identificabili destinati esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.2.4 - Ubicazione in area dedicata di tali contenitori all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.3.1. - Corretto calcolo del volume di miscela necessaria per il trattamento e regolazione dell'attrezzatura al fine di limitare l'eventuale miscela residua	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**

5.4.1 - Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta derivanti dall'operazione di lavaggio	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.4.2. - Pulizia esterna dell'irroratrice	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.5.1. - I prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi, materiali filtranti e di tamponamento percolazioni sono stoccati in area dedicata ed identificata all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.5.2. - I prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi, materiali filtranti e di tamponamento percolazioni, sono smaltiti secondo le leggi vigenti. (registro di carico e scarico, smaltimento almeno annuale)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.5.3. - Verifica presenza formulario rifiuti anno in corso (se presente) e degli ultimi 5 anni	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**
5.5.4. - Smaltimento della miscela residua secondo le prescrizioni previste (in pozzetto di raccolta apposito, biobed, diluizione in campo)	**SI**	**NO**	**NV**	**NN**

RICHIESTE SALDO CARBURANTE

Vi chiediamo gentilmente di contattare il nostro Ufficio Tecnico dopo l'ultimo ritiro e non dopo aver esaurito la scorta di carburante al fine di permetterci di gestire al meglio le richieste ed evitare attese.

TITOLO	DESCRIZIONE	SCADENZA
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA Contributi alle imprese agricole del settore olivicolo	Contributo del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature destinate all'attività di produzione olio di oliva fino ad un massimo di € 5000	30-ott-26
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA Contributi alle imprese agricole del settore apistico	Contributo del 50% delle spese sostenute per acquisto di prodotti e attrezzature destinate all'attività di produzione miele fino ad un massimo i € 2500	30-ott-26
Interventi di Biosicurezza per la presenzioned della PSA negli allevamenti suinicoli	Contributo dell'80% su interventi per rafforzare le misure di isolamento o disinfezione degli allevamenti suinicoli	08-ott-26
REGIONE LOMBARDIA Fondo per l'insediamneto dei giovani in agricoltura 2026	Contributo del 90% delle spese sostenute per investimenti, fino a un massimo di 36.000 euro, per chi è stato beneficiario dell'intervento SRE01 BANDO GIOVANI AGRICOLTORI	13-ott-26
REGIONE LOMBARDIA Intervento settoriale per l'apicoltura	Sostegno per investimenti materiali e/o immateriali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti apicoli realizzati durante l'anno apistico 2026_27	23-nov-26
CAMERA COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA Bando investimenti 2026	Contributo a fondo perduto el 50% fino a un massimo di euro 8.000 sull'acquisto di macchine agricole, per aziende con sede legale nelle province di Cremona, Mantova o Pavia	22-set-26

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti – Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area Tecnica
Dott. Luca Loreni – Responsabile Ufficio Paghe
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri